

Appalti/Interdittiva Antimafia

Interdittiva antimafia; il “venir meno delle circostanze rilevanti”, ex art. 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011

Consiglio di Stato, sentenza del 9 aprile 2019, n. 2324

[Approfondisci...](#)

Con la sentenza in commento, il Collegio ha ritenuto di condividere in toto le valutazioni della Prefettura in ordine alla persistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività della Società ricorrente. Quest'ultima - nei confronti della quale la Prefettura aveva già adottato negli anni più di un'informazione antimafia interdittiva - dopo aver richiesto l'aggiornamento della propria posizione ex art. 91 comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, e vedendosi invece riconfermare le precedenti risultanze negative, aveva proposto ricorso avverso detti provvedimenti, dapprima dinanzi al TAR e poi dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando l'irragionevolezza e la contraddittorietà della avversa sentenza del TAR, nelle parti in cui non considerava il tempo trascorso (dieci anni) dai fatti che avevano originato l'adozione dell'interdittiva e i sopravvenuti mutamenti di compagine societaria.

Ad ogni modo, il Collegio, richiamando la concorde giurisprudenza in materia in ordine ai principi che regolano la materia dell'interdittiva antimafia, da un lato, ha sottolineato l'importanza di procedere, in caso di sopravvenienze favorevoli all'imprenditore, a un aggiornamento in ordine alla persistenza di ragioni di sicurezza e ordine pubblico tali da prevalere sulla libertà dell'impresa ma, dall'altro, ha affermato che il “venir meno delle circostanze rilevanti di cui all'art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, infatti, dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diverso o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica”.

Ebbene, all'esito di tale verifica, la Prefettura - qualora non dovesse ritenere presenti elementi nuovi tali da mutare il quadro argomentativo alla base dell'interdittiva - può solamente limitarsi ad adottare un atto meramente confermativo dei precedenti provvedimenti.